



**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E GLI ENTI LOCALI BRESCIANI INTERESSATI DAL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 8.4.2020 N. 5 IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE.**

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che con legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 la Regione Lombardia ha disciplinato le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinato il canone in attuazione dell'art. 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), così come modificato dall'art. 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018 nr. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica Amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 nr. 12;

Richiamato l'art. 20, della citata legge regionale, Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche che prevede:

- al comma 1 *“A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo”;*
- al comma 2 *“La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone”;*
- al comma 3 *“La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020), e il corrispondente prezzo zonale orario. La percentuale del*

*ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la deliberazione di cui al precedente periodo la Giunta regionale definisce, altresì, la modalità di scorporo dell'energia fornita gratuitamente, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone”;*

- al comma 10 *“Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008), la Giunta regionale assegna, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno l'80 per cento del canone introitato nell'anno precedente per effetto della presente legge. L'assegnazione in una percentuale superiore all'80 per cento, eventualmente deliberata dalla Giunta regionale, trova applicazione nell'esercizio finanziario regionale successivo a quello in corso alla data di approvazione della stessa deliberazione. Le somme assegnate alle province e alla Città metropolitana di Milano possono essere utilizzate da tali enti entro il limite di euro 500.000,00 anche per spese correnti; l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite e fino a concorrenza delle somme complessivamente da assegnare è destinata a investimenti secondo un programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata”;*
- al comma 11 *“Le somme per spese correnti e investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono finalizzate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori inclusi nel perimetro dei consorzi dei bacini imbriferi montani, ove esistenti, interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge”;*

Richiamato, inoltre, l'art. 23, Disposizioni transitorie finali, che prevede:

*“1. I concessionari ai quali è stata consentita, ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, proseguono tale esercizio fino al termine definito dalla Regione in applicazione dell'articolo 3, comma 12.*

*2. Per le grandi derivazioni idroelettriche di cui al comma 1, sono confermate le modalità e le condizioni per la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti stabiliti, a carico del concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003.*

*3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 6, della l.r. 19/2015, la Giunta regionale trasferisce alle province e alla Città metropolitana territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche il 60 per cento delle somme introitate ai sensi del comma 2 e di quanto previsto all'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/19”.*

Considerato che le somme che saranno assegnate alla Provincia di Brescia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2020, oggetto del presente Protocollo, si riferiscono alle grandi derivazioni idroelettriche presenti nel territorio incluso nel perimetro dell'Alto Garda, di Valle Camonica, di Valle Sabbia e del comune di Palazzolo sull'Oglio, più precisamente:

- quanto alla componente fissa le risorse di cui all' art. 20, comma 2;
- quanto alla componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, le risorse di cui all'art. 20, comma 3;
- quanto ai corrispettivi aggiuntivi e agli eventuali altri oneri (aggiuntivi), le risorse di cui all'art. 23, comma 3;

Dato atto che le somme assegnate alle province, territorialmente competenti ai sensi della normativa richiamata, sono finalizzate a finanziare servizi, opere e investimenti riguardanti i territori interessati

Documento firmato digitalmente

dalle grandi derivazioni;

Considerato che gli enti locali interessati, il cui territorio è destinatario dei servizi, opere e investimenti previsti dalla Legge Regionale, hanno, tra le proprie finalità istituzionali, la valorizzazione del territorio e la salvaguardia ambientale, perseguendo l'obiettivo di individuare e sostenere, specie nelle zone che risentono della presenza di insediamenti di utilizzo idroelettrico, i migliori progetti di investimento che vadano in questa direzione;

Preso atto che:

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 332 del 22/12/2020, è stato approvato un primo schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, del quale l'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente atto, ne è la versione sostitutiva;
- con nota del 21/10/2022 Regione Lombardia ha comunicato l'avvio del procedimento di attribuzione delle risorse per i canoni di competenza del 2021 sull'annualità 2022 di cui alla citata Legge Regionale ed ha quindi trasmesso la tabella riassuntiva delle somme spettanti a ciascuna Provincia/Città Metropolitana di Milano e rispettivi territori, con i valori di seguito riportati;

RIPARTIZIONE IMPORTI 2021 SU BILANCIO 2022		
da RL	Ente interessato al trasferimento	
<b>7.961.209,01</b>		
	Provincia di Brescia	500.000,00
		da trasferire al territorio
	Comunità Montana di Valle Camonica	6.080.511,01
	Comunità Montana di Valle Sabbia	1.004.055,71
	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	330.629,70
	Comune di Palazzolo sull'Oglio*	46.012,59
	<i>Totale trasferimento al territorio</i>	<i>7.461.209,01</i>
<b>TOTALE</b>		<b>7.961.209,01</b>

\*ricomprende l'impianto Castelli Calepio-Palazzolo a valle del lago d'Iseo;

- con DGR n. 7598 del 15/12/2022, "Determinazioni in merito al trasferimento alle province lombarde e alla città Metropolitana di Milano delle risorse di cui all'articolo 20 commi 10 e 11 della L.R. 5/2020 destinate ad investimenti", la Regione Lombardia ha approvato la ripartizione su base provinciale degli importi 2021 per l'annualità 2022, sopra riportata, e l'elenco degli interventi programmati dai destinatari delle risorse, così come riportati nell'allegato B della DGR medesima;

Precisato che:

- la somma pari a euro 500.000,00, trasferita in conto corrente, verrà introitata dalla Provincia di Brescia a copertura delle spese correnti connesse o comunque attinenti ai servizi svolti negli ambiti territoriali indicati dall'art. 20, comma 11, della Legge Regionale n. 5/2020;
- le restanti somme in conto capitale dovranno essere trasferite agli enti, così come dettagliato

nella tabella sopra riportata e destinate a investimenti sul territorio per interventi ammessi dalla norma in oggetto, il cui primo introito è prevedibile nel 2022;

- a seguito dell'incontro tenutosi in data 22/11/2022 tra la Provincia di Brescia, Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti bresciani interessati, questi ultimi hanno presentato l'elenco degli interventi che propongono di realizzare con il finanziamento loro spettante;

Considerato che è stato predisposto uno schema di Protocollo d'Intesa, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le condizioni del trasferimento delle risorse di cui all'art. 20, commi 10 e 11 della L.R. 5/2020 da parte della Provincia di Brescia agli enti locali interessati, e per integrare il già citato schema di protocollo approvato tra la Provincia e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica del 2020;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra enunciate, approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- l'articolo 3, comma 1, dello Statuto della Provincia di Brescia il quale prevede che *“La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, con le Comunità Montane e le Unioni del suo territorio”*;
- *l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*

Visto l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e gli enti locali bresciani interessati;

Visti:

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Decreta

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e gli enti locali bresciani interessati dal finanziamento ex L.R. 5/2020;
2. di dare atto che il presente Protocollo non comporta ulteriori oneri a carico della Provincia di Brescia;
3. di demandare al Direttore del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB competente tutti gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento;
4. di prendere atto che l'allegato Schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e gli enti locali bresciani interessati dal trasferimento delle risorse ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8.4.2020 n. 5 in materia di assegnazioni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche potrà essere utilizzato, con le opportune modifiche e integrazioni, anche per le annualità successive interessate dal trasferimento delle risorse di cui all'oggetto.

Brescia, li 30-12-2022

IL PRESIDENTE  
SAMUELE ALGHISI